

Chiariimenti interpretativi sulla diffusione di “videomessaggi” nei programmi di informazione.

L’Autorità è stata interessata in merito alla compatibilità con la disciplina vigente in materia di informazione della diffusione di “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali nel corso dei programmi di informazione (telegiornali e programmi di approfondimento informativo).

In considerazione del fatto che la normativa vigente in materia non contempla disposizioni specifiche su tale forma di comunicazione -che pure può avere impatto rilevante sul pluralismo dell’informazione-, l’Autorità ravvisa la necessità di impartire alcuni chiarimenti e criteri interpretativi circa l’ambito e le modalità della loro diffusione.

Con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”.

In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”.

Il distinguo operato dal giudice delle leggi tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione è stato di recente riaffermato dal TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, il quale ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo

2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010.

Le categorie in cui si estrinseca la “comunicazione politica” sono esplicitamente previste dalla legge n. 28 del 2000 che all'art. 2 stabilisce che “S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva...la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi d'informazione”.

L'altra forma in cui, ai sensi della legge 28/2000, si estrinseca la “comunicazione politica” è rappresentata dai “messaggi politici autogestiti”, i quali “recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche...I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori”. I messaggi politici autogestiti sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici. La legge 313/2003 ha, inoltre, introdotto disposizioni specifiche per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i quali possono essere diffusi solo dalle emittenti radiotelevisive locali nel rispetto delle condizioni stabilite dalla predetta legge e dal correlativo Codice di autoregolamentazione emanato con Decreto 8 aprile 2004.

Peraltro, in base ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo stabiliti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico) - , l'attività di informazione radiotelevisiva deve rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge.

L'art. 7 del citato Testo unico qualifica l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivi o radiofonico come servizio di interesse generale, mettendo così in rilievo l'interesse pubblico sotteso a tale attività nella sua duplice accezione della garanzia della libertà di informare e del diritto del cittadino ad essere informato.

I generi dell'informazione trovano puntuale definizione nei regolamenti attuativi della *par condicio* e dei principi in materia di informazione adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna in base alla propria competenza.

In base a tali definizioni, s'intendono per programmi di informazione “ I telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”.

Secondo la giurisprudenza e la prassi dell'Autorità, la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico.

Ciò premesso, la tendenza manifestata nel recente periodo dalle televisioni di diffondere nel corso dei programmi di informazione (telegiornali e programmi di approfondimento informativo) “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali, va valutata nell’ambito del bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca garantito dall’art. 21 della Costituzione, in base al quale è tutelata la libera manifestazione del pensiero anche attraverso la narrazione di fatti alla collettività, la quale a sua volta ha il diritto di essere informata sui fatti di rilievo pubblico, ed i principi sopra richiamati che caratterizzano l’attività di informazione radiotelevisiva in base agli articoli 3 e 7 del citato Testo unico.

Di norma, la diffusione di “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali nel corso di telegiornali e programmi di informazione non dovrebbe essere ammessa come forma abituale di comunicazione, stante il rischio di incidere sui canoni di parità di trattamento tra tutti i soggetti politici ed istituzionali su cui si fonda il principio del pluralismo politico in televisione.

Pertanto, gli operatori dell'informazione radiotelevisiva possono diffondere nel corso di telegiornali o programmi di approfondimento giornalistico “ videomessaggi” di soggetti politici ed istituzionali solo in casi eccezionali di

rilevante interesse pubblico e nel rispetto di modalità tali da non incidere sul pluralismo dell'informazione.

A tal fine si elencano le condizioni e modalità minime che devono essere osservate nella diffusione di videomessaggi di soggetti politici e istituzionali nei programmi di informazione, al fine del rispetto dei principi vigenti in materia di informazione radiotelevisiva.

- a) I videomessaggi possono essere trasmessi nel corso dei telegiornali solo in via eccezionale e laddove strettamente connessi con l'attualità della cronaca, rispondendo a primarie esigenze informative di rilevante interesse pubblico.
- b) I videomessaggi – qualora rivestano una durata particolarmente lunga, comunque superiore a tre minuti - non possono essere trasmessi nella loro integralità nel corso del telegiornale e non possono essere trasmessi in tutte le edizioni giornaliere del medesimo telegiornale.
- c) I videomessaggi non possono essere riproposti nei telegiornali dopo 48 ore dal verificarsi dell'evento.
- d) Di norma, la diffusione del videomessaggio nel telegiornale deve essere accompagnata da commenti di altri soggetti onde assicurare un confronto dialettico al fine della libera e consapevole formazione delle opinioni degli ascoltatori.
- e) Allo stesso fine di cui alla lettera d), la diffusione di videomessaggi nei programmi di approfondimento informativo deve sempre avvenire nell'ambito di un confronto dialettico.
- f) Nel corso delle campagne elettorali non possono essere trasmessi videomessaggi all'interno dei telegiornali e dei programmi di informazione , al fine di evitare confusione ontologica con i messaggi politici autogestiti così come disciplinati dalla legge n. 28 del 2000 e dai relativi regolamenti attuativi.

L'Autorità imprimerà la propria attività di vigilanza ai criteri sopra indicati e, attraverso il monitoraggio dei programmi, vigilerà affinché le condizioni e modalità stabilite per la diffusione dei videomessaggi siano rigorosamente rispettate nell'ambito dei telegiornali, dei giornali radio e dei programmi di informazione televisivi e radiofonico. In caso di accertate violazioni, saranno assunti i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Roma, 11 aprile 2011